

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2025-5532 del 29/09/2025

Oggetto

Art.208 del Dlgs.152/2006 L.R. 13/2015 Socfer Srl - Autorizzazione unica relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con sede legale e operativa in Via Vanoni n. 6, 41043 Formigine (MO) Modifica dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2022-695 del 15/02/2022. Pratica Arpae n. 8243/2025

Proposta

n. PDET-AMB-2025-5732 del 29/09/2025

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante

ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

**Art.208 del Dlgs.152/2006 – L.R. 13/2015 – Socfer Srl - Autorizzazione unica relativa all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con sede legale e operativa in Via Vanoni n. 6, 41043 Formigine (MO) – Modifica dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2022-695 del 15/02/2022. Pratica Arpae n. 8243/2025**

**La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena**

**VISTI:**

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Circolare del Ministero dell'Ambiente n.1121 del 21/01/2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccataggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccataggio e trattamento rifiuti";

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027;

## PREMESSO CHE:

La ditta SOCFER S.r.l. con sede legale e impianto in Via Vanoni n. 6 nel Comune di Formigine, è stata autorizzata da Arpae ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 a svolgere l'operazione di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi con Determinazione n. DET-AMB-2022-695 del 15/02/2022, avente validità sino al 14/02/2032.

L'impianto è costituito da due capannoni, una zona uffici e servizi, una tettoia al di sotto della quale sono collocate le pese ed un'area cortiliva di pertinenza pavimentata nella quale sono collocati in stoccaggio i rifiuti in cumuli o contenitori/cassoni.

La superficie complessiva dell'impianto interessata dall'attività è calcolata in 2.848 mq di cui 1.201 mq di superficie coperta ed è recintata e provvista di cancello; l'impianto è identificato catastalmente al foglio n.41, mappali nn.51, 103, 170, 169parte.

L'autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- nulla osta sull'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
- autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

L'operazione di messa in riserva R13 viene effettuata sui seguenti gruppi di rifiuti non pericolosi: metalli ferrosi (gruppo A), metalli non ferrosi (gruppo B), rifiuti di carta/cartone, plastica e legno (gruppo C), cavi (gruppo D), apparecchiature elettriche (non RAEE – gruppo E), rifiuti da demolizioni e da ceramica (gruppo F) e vetro (gruppo G).

Il quantitativo massimo di rifiuti in stoccaggio istantaneo è pari a 418 t mentre quello annuale è pari a 38.000 t/anno.

In data 06/02/2025 la Ditta ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. n.23162, per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica sopra citata, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006.

Le modifiche richieste sono le seguenti:

1. introduzione nel gruppo D–cavi dei codici EER 160118, 160122, 160216, 191203;
2. introduzione nel gruppo C (rifiuti di carta/cartone, plastica e legno) del codice EER 170904, inteso come rifiuti misti provenienti dalle “pulizia di cantiere”, per sottoporlo a selezione manuale (R12) come per gli imballaggi in materiali misti EER 150106 del medesimo gruppo;
3. introduzione dell'attività di recupero R12 sui rifiuti riconducibili ai gruppi A–metalli ferrosi, B–metalli non ferrosi, D–cavi, E–apparecchiature non RAEE e, come anticipato al punto precedente, sui codici EER 150106 e 170904 del gruppo C, per un quantitativo massimo annuale di 6.250 t/anno di rifiuti, mantenendo invariate le quantità annuali complessive di rifiuti ritirabili in impianto, pari a 38.000 t/anno;
4. riformulazione dei limiti delle quantità annuali di rifiuti in ingresso, pur mantenendo invariate quelle complessive;
5. revisione dei limiti delle quantità istantanee del gruppo C e del gruppo D, nel rispetto della normativa antincendio;
6. modifica delle prescrizioni relative alla provenienza e caratteristiche dei rifiuti in ingresso;
7. modifiche al lay-out dell'impianto, soprattutto in relazione alle aree di stoccaggio e alla posizione del compattatore;
8. introduzione dell'attività di ossitaglio per il trattamento dei rifiuti;
9. introduzione dell'attività saltuaria di saldatura per piccole manutenzioni straordinarie;
10. modifica della prescrizione relativa ai codici EER a specchio;

Per quanto riguarda il punto 5, ovvero il limite delle quantità istantanee del gruppo C (carta/cartone, plastica e legno), la Ditta chiede di introdurre, in aggiunta al limite di 30 t relativo all'intero gruppo, i limiti istantanei specifici per rifiuti di carta/cartone e plastica, pari a 5 tonnellate per ciascuno; inoltre, chiede di riformulare la prescrizione n. 16 della Determinazione n. DET-AMB-2022-695 del 15/02/2022 relativa alla fase transitoria in attesa dell'adeguamento dell'impianto al DPR 151/11, eliminando il limite quantitativo sul gruppo C:

*“16. di stabilire che, in attesa della realizzazione delle opere necessarie per conformare l'impianto al D.P.R. n. 151/11, l'impianto deve mantenere le limitazioni dichiarate con la comunicazione del 06/12/2021 (prot. n.187886):*

- *resta interrotto il rifornimento di carburante interno all'attività attraverso la messa in fermo del distributore di gasolio privato;*
- *resta ridotto a 50 quintali il quantitativo per i rifiuti del gruppo C;*"

La Ditta, con l'istanza di modifica, ha trasmesso dichiarazione di non assoggettabilità dell'impianto al DPR n.151/11 a firma di tecnico abilitato, dalla quale si evince che all'interno dell'impianto non si configura l'attività n.70 del DPR n.151/11, per la quale è prevista una soglia di assoggettabilità di 5 t per materiali combustibili depositati in locali aventi una superficie superiore a 1000 m<sup>2</sup>, in quanto il deposito di materiali combustibili viene effettuato all'interno di uno dei due capannoni avente una superficie inferiore ai 1000 m<sup>2</sup>.

Si potrebbero invece configurare le attività n.34, 36 e 44 per le quali sono previste rispettivamente soglie di 5 t di carta/cartone, 50 t di legname e 5 t per la plastica.

La Ditta chiede quindi di riformulare la prescrizione n. 16 della DET-AMB-2022-695 del 15/02/2022 eliminando il limite sulle quantità istantanee del gruppo C per la fase transitoria e prevedendo per la configurazione autorizzata un limite di 30 tonnellate complessive di cui al massimo 5 t di carta/cartone, 5 t di plastica e il resto di legno.

Per quanto riguarda il gruppo D-cavi la Ditta prevede una riduzione del limite quantitativo istantaneo da 20 a 10 t, in allineamento alla soglia di assoggettabilità dell'attività n. 47.

Alla luce di queste richieste, il quantitativo complessivo istantaneo di rifiuti autorizzato alla Messa in riserva si riduce da 418 t a 408 t.

#### **DATO ATTO CHE:**

Con nota prot. n.39338 del 28/02/2025 il Responsabile del procedimento ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona, successivamente posticipata con nota prot. n. 53997 del 21/03/2025, alla quale sono state invitate le amministrazioni interessate: Comune di Formigine, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, HERA Spa, Comando Provinciale VVF, e la Ditta stessa.

La Conferenza dei Servizi si è riunita in prima seduta e in modalità telematica il giorno 09/04/2025 (Verbale della seduta Prot. n.77512 del 24/04/2025).

Nel corso della seduta, per quanto riguarda gli aspetti antincendio, la Ditta ha comunicato la sua intenzione di non adeguare più l'impianto al DPR 151/11 per ottenere il CPI, chiedendo di essere autorizzata con i quantitativi che le consentirebbero di non superare le soglie previste dal DPR 151/11, e stralciare quindi la fase transitoria prevista dall'Autorizzazione n. DET-AMB-2022-695 del 15/02/2022. Ha dichiarato inoltre che il distributore di gasolio viene mantenuto vuoto.

In data 23/05/2025 (Rif. prot. ARPAE n.95381) la Ditta ha presentato la documentazione integrativa in risposta a quanto richiesto con nota ARPAE prot. n. 77532 del 24/04/2025 pertanto, con nota prot. 114818 del 25/06/2025, ARPAE ha convocato la seconda seduta della Conferenza dei servizi.

Dette integrazioni sono state oggetto di valutazioni, approfondimenti ed espressioni di parere da parte dei singoli Enti, raccolti da questa Agenzia in qualità di Ente precedente ed esposti nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 23/07/2025; dal confronto e dalla discussione sono emerse le considerazioni, valutazioni e conclusioni puntualmente riportate nel relativo Verbale della Conferenza (Prot. n.138327 del 31/07/2025).

#### **DATO ATTO, INOLTRE, CHE:**

Il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con:

- prot. n. 23162 del 06/02/2025: istanza di modifica Autorizzazione;
- prot. n. 95381 del 23/05/2025: integrazioni;
- prot. n. 130234 del 18/07/2025: comunicazione cambio legale rappresentante.

durante il procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/contributi:

- prot. n. 75133 del 18/04/2025 con cui il Presidio Territoriale - Distretto Area Centro di Arpae Modena ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni;
- prot. n. 115967 del 26/06/2025 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha trasmesso una comunicazione;
- prot. n. 134183 del 24/07/2025 con cui il Presidio Territoriale - Distretto Area Centro di Arpae Modena ha trasmesso il proprio parere.

#### **ACQUISITA:**

la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 05/08/2025, prot. PR\_MOUTG\_Ingresso\_0070244\_20250804, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 per la Ditta Socfer srl, agli atti con Prot n.144969 del 11/08/2025.

#### **CONSIDERATO CHE:**

le garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006 sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo il seguente importo:

Art.5.2.1 OPERAZIONE DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi**: 408 t x 140 €/t = **57.120,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

Art.5.2.4 OPERAZIONE DI RECUPERO **R12 – Rifiuti non pericolosi**: 6.250 t x 12 €/t = **75.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

**per un importo complessivo pari a 132.120,00 €**

**RITENUTO**, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri resi in Conferenza dei Servizi, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come da istanza della Ditta perfezionata nel corso del procedimento, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento.

**DATO ATTO CHE**, rispetto alla Determina n. DET-AMB-2022-695 del 15/02/2022, il presente atto:

sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006) di cui all'"Allegato Rifiuti" del presente atto;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico, di cui all'"Allegato Rumore" del presente atto;

comprende il seguente titolo abilitativo:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 di cui all'"Allegato Aria" del presente atto;

e comporta l'aggiornamento della planimetria di layout dell'impianto.

#### **DATO ATTO, INOLTRE, CHE:**

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena;

con D.G.R. n. 1185 del 16/07/2025 è stato conferito all'Ing. Ferrecchi Paolo l'incarico di Direttore Generale di Arpae;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il

responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

**DETERMINA:**

1. Di assentire alla domanda di modifica dell'autorizzazione unica, rilasciata da Arpae con Determinazione n. DET-AMB-2022-695 del 15/02/2022 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, alla Ditta SOCFER S.r.l. con sede legale e impianto in Via Vanoni n. 6 nel Comune di Formigine, nel nome del suo legale rappresentante pro-tempore, per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi nell'impianto localizzato in Via Vanoni n. 6 nel Comune di Formigine, alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto.
2. Di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006, i seguenti titoli abilitativi, pareri, nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti
Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)
Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

3. Di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto precedente sono contenute nei seguenti punti e negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:  
“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,  
“Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”  
“Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera”
4. Di dare atto che la planimetria di Layout “Planimetria lay-out rifiuti” di dicembre 2021” allegata alla Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-695 del 15/02/2022 è sostituita dalla planimetria di Layout aggiornata “Planimetria Layout rifiuti - Maggio 2025” (rif. prot. ARPAE n. 95381 del 23/05/2025)”, allegata al presente atto.
5. Di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella Determinazione n. DET-AMB-2022-695 del 15/02/2022, per le parti non oggetto di modifica con il presente atto.
6. Di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica Determinazione n. DET-AMB-2022-695 del 15/02/2022 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
7. Di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto e della presente prescrizione. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
  - a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **132.120,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
    1. del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
    2. del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
  - b. in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;

- c. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
  - d. con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
  - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
  - f. le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
  - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpaе, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione.
8. Di stabilire che l'esercizio dell'impianto secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione è comunque subordinato all'accettazione da parte di questa Amministrazione della garanzia finanziaria definita al punto precedente.
  9. Di stabilire che le prescrizioni n. 16, 17, 18 e 19 della Determinazione n. DET-AMB-2022-695 del 15/02/2022 devono intendersi decadute.
  10. Di stabilire che il distributore di gasolio privato deve essere mantenuto vuoto e non deve essere utilizzato.
  11. Di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la **scadenza del presente provvedimento resta confermata al 14/02/2032** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata.
  12. Di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per i quali deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
  13. Di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento.
  14. Di stabilire che, in caso di incidenti che possano avere ripercussioni sulla salute e sull'ambiente, la Ditta deve darne immediata comunicazione ad ARPAE e agli Enti competenti con indicazione delle possibili cause, delle azioni di prevenzione e di ripristino messe in atto e delle eventuali modifiche alla gestione dei rifiuti resesi necessarie.
  15. Di ricordare alla Ditta che è fatto obbligo di:
    - adempiere agli obblighi normativi sulla tracciabilità e sulla rendicontazione documentale dei rifiuti gestiti con riferimento alla Parte Quarta del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152 e successive integrazioni e disposizioni applicative;
    - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena apposita domanda per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
    - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda di volturazione ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o societario che possa influire sulla titolarità del presente atto.
  16. Di dichiarare che l'efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento di regolare CPI ai sensi del D.P.R. n. 151/11, se ed in quanto dovuto.
  17. Di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non espressamente richiamata nella presente autorizzazione unica in materia urbanistica, edilizia, antismisica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria.

18. Di stabilire che, in relazione alla dismissione dell'impianto, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Formigine, allegando un cronoprogramma degli interventi. Si precisa, a tal fine, che entro tale termine la Ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria.
19. Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè disposizioni in materia di documentazione antimafia).
20. Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Osservatorio Energia Rifiuti e Siti Contaminati.
21. Di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
22. Di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di [www.arpae.it](http://www.arpae.it) nella sezione "Amministrazione trasparente";
23. Di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al proponente una copia.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena  
**Dott.ssa Anna Maria Manzieri**

## ALLEGATO RIFIUTI

Ditta SOCFER S.r.l., con sede legale e impianto in Via Vanoni n. 6 nel Comune di Formigine

### *REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI*

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo ambientale sostituito</b>
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

### PARTE DESCRITTIVA

La Ditta SOCFER S.r.l., con sede legale e impianto in Via Vanoni n. 6 nel Comune di Formigine (di seguito: Ditta), ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. n.23162 in data 06/02/2025, per ottenere la modifica dell'Autorizzazione unica n. DET-AMB-2022-695 del 15/02/2022, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06.

Le modifiche richieste sono le seguenti:

1. introduzione nel gruppo D-cavi dei codici EER 160118, 160122, 160216, 191203;
2. introduzione nel gruppo C (rifiuti di carta/cartone, plastica e legno) del codice EER 170904, inteso come rifiuti misti provenienti dalle "pulizia di cantiere", per sottoporlo a selezione manuale (R12) come per gli imballaggi in materiali misti EER 150106 del medesimo gruppo, escludendo l'ingresso di rifiuti polverulenti per quanto riguarda entrambi i codici;
3. introduzione dell'attività di recupero R12 sui rifiuti riconducibili ai gruppi A-metalli ferrosi, B-metalli non ferrosi, D-cavi, E-apparecchiature non RAEE e, come anticipato al punto precedente, sui codici EER 150106 e 170904 del gruppo C, per un quantitativo massimo annuale di 6.250 t/anno di rifiuti, mantenendo invariate le quantità annuali complessive di rifiuti ritirabili in impianto, pari a 38.000 t/anno;
4. riformulazione dei limiti delle quantità annuali di rifiuti in ingresso, pur mantenendo invariate quelle complessive;
5. revisione dei limiti delle quantità istantanee del gruppo C e del gruppo D, nel rispetto della normativa antincendio;
6. modifica delle prescrizioni relative alla provenienza e caratteristiche dei rifiuti in ingresso;
7. modifiche al lay-out dell'impianto, soprattutto in relazione alle aree di stoccaggio e allo spostamento in area esterna del cassone compattatore;
8. introduzione dell'attività di ossitaglio per il trattamento dei rifiuti;
9. introduzione dell'attività saltuaria di saldatura per piccole manutenzioni straordinarie;
10. modifica della prescrizione relativa ai codici EER a specchio.

La ditta ha chiesto di poter effettuare l'operazione R12 sui rifiuti dei gruppi A, B, D, ed E, oltre che ai rifiuti EER 150106 e 170904 del Gruppo C, ad eccezione di limature, trucioli e polveri che verranno sottoposti alla sola messa in riserva.

Per quanto riguarda il rifiuto di cui al Codice EER 170904 del Gruppo C, l'azienda ha dichiarato che sarà costituito da carta/cartone, plastica e legno non contenente materiale polverulento.

Per quanto riguarda la riformulazione dei limiti delle quantità annuali di rifiuti in ingresso, la ditta ha chiesto di raggruppare tutti i rifiuti con un unico limite annuale, pari alla somma delle quantità annuali già autorizzate per ciascun gruppo, ovvero 38.000 t/anno (di cui massimo 6.250 t/anno avviate a R12).

All'interno dell'impianto verranno a configurarsi le seguenti aree:

1. con il numero 1 l'Area rifiuti in ingresso potenzialmente soggetti ad attività R12;
2. con il numero 2 l'Area conferimento ed eventuale lavorazione;
3. con il numero 3 l'Area rifiuti in uscita dalla lavorazione frazioni omogenee;
4. con il numero 4 l'Area deposito scarti in uscita dalla lavorazione (codici diversi da quelli ritirati da terzi)

5. le Aree destinate unicamente ad attività di messa in riserva non funzionale all'operazione R12 saranno prive dell'identificazione (1-2-3-4)

Le "aree di conferimento ed eventuale lavorazione" saranno 3:

- una esterna: per i gruppi A e B;
- due interne: una per i gruppi C ed E, vicino all'ingresso del capannone, ed un'altra per il gruppo D, vicino all'area di deposito dei rifiuti in ingresso dello stesso gruppo.

Non è presente un'area di stoccaggio dei rifiuti prodotti a seguito dell'utilizzo del compattatore perché tale attrezzatura è un cassone chiuso e a tenuta, dotato di organo compattatore adibito al contenimento dei rifiuti compatti e utilizzato per i rifiuti di carta/cartone e plastica ritirati da terzi. La Ditta ha dichiarato che verrà aperto solo durante il carico del materiale e che durante lo stoccaggio rimarrà chiuso.

Le attività previste per i gruppi di rifiuti interessati dall'operazione di recupero R12 (A, B, D ed E, e codici EER 150106 e 170904 del gruppo C) sono le seguenti:

- Verifica dei rifiuti in ingresso (documentale, visiva e radiometrica) e pesatura.
- Scarico dei rifiuti nella zona identificata in planimetria con (2) "Area conferimento ed eventuale lavorazione" per completamento verifiche in ingresso e valutazione dell'opportunità della lavorazione.
- Al termine di quanto sopra e in relazione alla valutazione circa l'opportunità di lavorazione, la partita di rifiuti accettata può essere sottoposta a:
  - a. messa in riserva nell'area dedicata e identificata in planimetria con (1) "Area rifiuti in ingresso potenzialmente soggetti ad attività R12", oppure
  - b. lavorazione (R12) nella medesima zona identificata in planimetria con "Area conferimento ed eventuale lavorazione".
- Lavorazione in R12

L'operazione R12 consiste nella selezione, cernita, disassemblaggio e accorpamento dei rifiuti appartenenti ai gruppi A, B, D ed E, e per i codici EER 150106 e 170904 del gruppo C, per ottenere frazioni merceologiche omogenee che saranno stoccate in cumuli e/o cassoni distinti per materiale e opportunamente identificati (es. rame, ottone, alluminio, acciaio, ferro, cavi, plastica, carta, legno, materiale inerte ecc..).

Le attività di selezione, cernita e disassemblaggio saranno principalmente manuali e saranno svolte con utensili quali cacciaviti, chiavi, martello, trapano ecc... Il ragno e il carrello elevatore, già in uso presso l'azienda, saranno utilizzati soprattutto per posizionare il materiale nell'area di lavorazione oppure nell'area di accorpamento della specifica categoria merceologica. Saltuariamente, per i gruppi A, B ed E potrebbe rendersi necessario tagliare qualche pezzo in lavorazione, ad esempio per aprirlo o per separare due parti, oppure per ridurne le dimensioni e agevolare le lavorazioni; questa operazione verrà effettuata con ossitaglio quindi tramite cannello, propano e ossigeno nell'area esterna. L'operazione di ossitaglio è finalizzata ad effettuare il taglio di pezzi metallici di grandi dimensioni, indicativamente di 4 m, al fine di ottenere pezzature più ridotte, di circa 2 m, e facilitare l'operazione di stoccaggio e carico verso terzi, o per separare metalli altrimenti non separabili manualmente.

Per quanto riguarda i cavi, i rifiuti in ingresso verranno depositati nell'area interna dedicata al gruppo D e, al momento di effettuare la lavorazione, in prossimità dell'area di deposito verrà posizionata una pelacavi, che verrà riposta in luogo sicuro al termine dell'attività.

I rifiuti di imballaggi misti EER 150106 e quelli provenienti da "pulizia di cantiere" EER 170904 del gruppo C, verranno invece lavorati solo manualmente in un'area esterna dedicata.

I rifiuti in uscita dalle lavorazioni verranno posizionati nelle aree identificate con il numero (3) in planimetria.

Per i gruppi A, B, D ed E la ditta prevede di svolgere l'operazione R12 subito dopo il conferimento dei rifiuti, quindi nell'arco di una giornata dall'ingresso degli stessi in impianto; in alcuni casi, tuttavia, può rendersi necessaria la messa in riserva dei rifiuti in attesa della loro lavorazione ed in questo caso lo stoccaggio può durare in media una settimana. Anche dopo la lavorazione i rifiuti rimangono in deposito in media una settimana.

Per il gruppo C la ditta prevede di svolgere l'operazione R12 subito dopo il conferimento dei rifiuti, quindi nell'arco di una giornata dall'ingresso degli stessi in impianto; in alcuni casi, tuttavia, può rendersi necessaria la messa in

riserva dei rifiuti in attesa della loro lavorazione ed in questo caso lo stoccaggio può durare in media due giorni. Anche dopo la lavorazione i rifiuti rimangono in deposito in media due giorni.

Le modalità di gestione dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni R12 sono le seguenti:

- le frazioni merceologiche omogenee ottenute vengono accorpate per qualità e valore commerciale nelle aree di stoccaggio identificate in planimetria con (3) “Area rifiuti in uscita dalla lavorazione frazioni omogenee”;
- eventuali scarti di lavorazione, riconducibili a codici diversi da quelli ritirati da terzi, vengono posizionati nell'area identificata in planimetria con (4) “Area deposito scarti in uscita dalla lavorazione”.

I rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero R12 che l'azienda può ritirare da terzi verranno gestiti nello specifico raggruppamento, concorrendo quindi alle quantità massime istantanee oggetto di messa in riserva; quelli invece non autorizzati al ritiro da terzi, verranno gestiti in modalità di deposito temporaneo.

#### **PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

Richiamati e fatti propri i pareri citati nell'Atto di cui questo allegato costituisce parte integrante e sostanziale, SOCFER S.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

**R13** *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

**R12** *Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11*

2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO	Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO		
<b>METALLI FERROSI (Gruppo A)</b>			198	38.000 (di cui massimo 6.250 t/a avviate a R12)		
100210	Scaglie di laminazione	R13				
100299§	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa)	R13-R12				
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13				
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R13				
120199§	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa)	R13-R12				
150104	Imballaggi metallici	R13-R12				
160117	Metalli ferrosi	R13-R12				
170405	Ferro e acciaio	R13-R12				
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190107	R13-R12				
191202	Metalli ferrosi	R13-R12				
200140	Metalli	R13-R12				
<b>METALLI NON FERROSI (Gruppo B)</b>						
110501	Zinco solido	R13-R12				

120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13	100	
120199§	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di metalli non ferrosi o loro leghe)	R13-R12		
150104	Imballaggi metallici	R13-R12		
160118	Metalli non ferrosi	R13-R12		
160122	Componenti non specificati altrimenti	R13-R12		
170401	Rame, bronzo, ottone	R13-R12		
170402	Alluminio	R13-R12		
170403	Piombo	R13-R12		
170404	Zinco	R13-R12		
170406	Stagno	R13-R12		
170407	Metalli misti	R13-R12		
191203	Metalli non ferrosi	R13-R12		
200140	Metalli	R13-R12		
<b>RIFIUTI DI CARTA/CARTONE, PLASTICA E LEGNO (Gruppo C)</b>				
150101	Imballaggi in carta e cartone	R13	30 (di cui massimo 5 t di carta/cartone e 5 t di plastica)	
150105	Imballaggi in materiali compositi	R13		
150106	Imballaggi in materiali misti	R13-R12		
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13-R12		
200101	Carta e cartone	R13		
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13		
150102	Imballaggi in plastica	R13		
160119	Plastica	R13		
170203	Plastica	R13		
191204	Plastica e gomma	R13		
200139	Plastica	R13		
030101	Scarti di corteccia e sughero	R13		
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R13		
150103	Imballaggi in legno	R13		
170201	Legno	R13		
191207	Legno diverso da quelli di cui alla voce 191206	R13		
200138	Legno diverso da quelli di cui alla voce 200137	R13		

<b>CAVI (Gruppo D)</b>		R13-R12	10				
160118	Metalli non ferrosi						
160122	Componenti non specificati altrimenti						
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215						
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410						
191203	Metalli non ferrosi	R13-R12	20				
<b>APPARECCHIATURE ELETTRICHE (NON RAEE) (Gruppo E)</b>							
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213						
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215						
<b>RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E DA CERAMICA (Gruppo F)</b>		R13	40				
170101	Cemento						
170102	Mattoni						
170103	Mattonelle e ceramiche						
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801						
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106						
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903						
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R13	10				
<b>VETRO (Gruppo G)</b>							
170202	Vetro						
150107	Imballaggi in vetro						
160120	Vetro	TOTALE	408 t	38.000 (di cui massimo 6.250 t/a avviate a R12)			

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

3. L'operazione R12 consiste nella selezione, cernita, disassemblaggio e accorpamento dei rifiuti per ottenere frazioni merceologiche omogenee che saranno stoccate in cumuli e/o cassoni distinti per materiale e opportunamente identificati.
4. I rifiuti autorizzati alla sola messa in riserva R13 possono essere sottoposti ad operazioni di cernita intese come sola eliminazione, manuale o con ragno e/o muletto, di corpi estranei.

5. Modalità di stoccaggio:

- a. rifiuti ferrosi: possono essere stoccati in cumuli o in contenitori/cassoni all'aperto e/o all'interno del capannone, ad eccezione delle limature, torniture, trucioli e polveri che devono essere stoccate al coperto all'interno del capannone;
  - b. rifiuti non ferrosi: possono essere stoccati in cumuli o in contenitori/cassoni all'aperto e/o all'interno del capannone, ad eccezione delle limature, torniture, trucioli e polveri che devono essere stoccate al coperto all'interno del capannone;
  - c. rifiuti di carta/cartone, plastica e legno: in contenitori/cassoni collocati nell'area cortiliva esterna o all'interno del capannone. I rifiuti legnosi possono essere stoccati in cumuli solo se il rifiuto è costituito da materiale di grossa pezzatura, escludendo la presenza di rifiuto polverulento;
  - d. cavi: possono essere stoccati in cumuli all'aperto e/o all'interno del capannone;
  - e. apparecchiature elettriche: possono essere stoccate in cumuli all'interno del capannone o in contenitori/cassoni all'aperto;
  - f. rifiuti da demolizione e da ceramica: in contenitori/cassoni collocati nell'area cortiliva esterna;
  - g. vetro: in contenitori/cassoni collocati nell'area cortiliva esterna;
6. L'attività in questione deve essere svolta secondo la configurazione impiantistica rappresentata nell'elaborato grafico allegato, per quanto non in contrasto con la presente determinazione.
7. I rifiuti in ingresso possono provenire da attività di lavorazione artigianali, industriali, commerciali e di servizi, da attività di costruzione e demolizione, da centri di raccolta, nonché da attività di demolizione dei veicoli fuori uso o manutenzione dei veicoli o da impianti di recupero (officine e carrozzerie).
8. I rifiuti identificati con i codici EER 160117, 160118, 160119, 160120, 160122 potranno provenire, oltre che dai centri di raccolta autorizzati ai sensi del D.Lgs n.209/03 e succ.mod, anche da officine e carrozzerie.
9. I rifiuti identificati dai Codici EER 160117, 160118, 160119, 160122, qualora costituiti da parti a rischio di perdita liquidi, devono essere stoccati al coperto su pavimentazione in cemento impermeabile o, se collocati in area esterna, in contenitori a tenuta e chiusi posti su pavimentazione di adeguata resistenza (nel caso specifico asfalto o cemento);
10. I rifiuti identificati dal Codice EER 160122 sono costituiti, come dichiarato dall'azienda, da motori auto privi di sostanze pericolose, derivanti da attività di autodemolizione autorizzata, che non possono essere rivenduti come parti di ricambio.
11. I rifiuti identificati dal Codice EER 150106 devono essere costituiti esclusivamente da una miscela di imballaggi di carta e cartone, plastica e legno.
12. I rifiuti del Gruppo C sottoposti all'operazione R12 e classificati con i codici EER 150106 e 170904 dovranno avere la seguente provenienza:
- EER 150106: si tratta di rifiuti di magazzini artigianali, industriali, commerciali e di servizi oppure di attività di costruzione e demolizioni, provenienti dalla rimozione di imballaggi dei materiali o da altri impianti di recupero; si escludono i rifiuti di natura polverulenta;
  - EER 170904: si tratta di rifiuti misti da cantiere, o sistemazione occasionale di locali artigianali, industriali, commerciali e di servizi quando non caratterizzati prevalentemente dalla presenza di imballaggi o provenienti da altri impianti di recupero; si escludono i rifiuti di natura polverulenta. Come da dichiarazione dell'azienda, dovranno essere costituiti da carta/cartone, plastica e legno inteso come rifiuti misti provenienti dalle pulizie cantiere.
13. L'area di "conferimento ed eventuale lavorazione" R12 per i rifiuti del Gruppo C (EER 150106 e 170904) e gruppo E all'interno del capannone riportata nell'elaborato grafico allegato, a fine giornata lavorativa dovrà essere sgombra.

14. I rifiuti costituiti da imballaggi misti di cui al Codice EER 150106 che possono dare origine a emissioni odorigene per la tipologia di sostanze che hanno contenuto, devono essere sottoposti a recupero e allontanati dall'impianto entro 36 ore dal loro ingresso.
15. I rifiuti devono essere stoccati suddivisi per singolo Codice EER; all'interno di ciascun contenitore/cassone deve essere presente un solo Codice EER per volta.
16. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuti e comprometterne il successivo recupero.
17. I cumuli di rifiuti in stoccaggio devono avere un'altezza massima pari a 3 mt ed essere realizzati con modalità tali da consentire un'adeguata movimentazione degli stessi.
18. Le aree ed i contenitori/cassoni adibiti allo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnati con idonea cartellonistica riportante il codice EER del rifiuto ivi stoccati.
19. Presso l'impianto deve essere presente e mantenuto a disposizione idoneo materiale assorbente da utilizzare in caso di sversamenti accidentali.
20. I rifiuti identificati nella tipologia "apparecchiature elettriche" devono essere costituiti esclusivamente da materiali non assoggettati al D.Lgs. 151/05.
21. I rifiuti polverulenti o che possono dare origine a dispersione di polveri devono essere stoccati esclusivamente in contenitori/cassoni chiusi, adottando idonee precauzioni nelle fasi di carico e scarico al fine di limitare la diffusione di polveri.
22. I rifiuti che possono dare origine a dispersione di liquidi o a percolazioni (imballaggi in plastica, metallo) devono essere stoccati in contenitori/cassoni a tenuta dotati di copertura anche mobile.
23. I contenitori/cassoni collocati nell'area cortiliva esterna adibiti alla messa in riserva di rifiuti devono essere dotati di copertura, anche mobile.
24. I contenitori/cassoni utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere a tenuta e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.
25. I rifiuti sottoposti alla sola operazione R13 devono essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C parte IV del D.Lgs n.152/06, escludendo ulteriori passaggi in impianti che effettuano il solo stoccaggio.
26. I rifiuti sottoposti all'operazione R12 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 per le operazioni da R1 a R11, ovvero ad operazione R12. In quest'ultimo caso le lavorazioni eseguite devono essere differenti da quelle svolte nell'impianto gestito da SOCFER S.r.l. e finalizzate alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie conformi alle norme specifiche di settore, ovvero materiali che cessano la qualifica di rifiuto.
27. I rifiuti per i quali viene effettuata la messa in riserva dovranno essere destinati ad impianti di recupero terzi preferibilmente entro sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto: la messa in riserva non deve superare i 12 mesi dalla medesima data.
28. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello della messa in riserva e della lavorazione. La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e di dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
29. Relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso:
  - per il Codice EER 030105 la Ditta deve tenere, a disposizione dell'autorità di controllo, le certificazioni analitiche che attestino la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06;
  - per il Codice EER 170904 sottoposto sia all'operazione R12 che R13 e proveniente da cantieri di piccole dimensioni (max 5 tonnellate), è ammesso il conferimento all'impianto previa acquisizione della dichiarazione da parte del produttore che nel cantiere oggetto di intervento di costruzione/demolizione non era presente amianto e/o altre tipologie di rifiuti pericolosi;

- per i restanti rifiuti aventi codice specchio e per il Codice EER 170904 sottoposto alle operazioni R12 ed R13 proveniente da cantieri superiori a 5 t, devono essere conservate presso l'impianto, a disposizione dell'autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Per i rifiuti sui quali l'analisi non è fattibile e sui rifiuti originati da materiali di cui non è possibile reperire la scheda di sicurezza, la ditta deve richiedere al produttore una dichiarazione circa l'assenza di componenti o sostanze tali da determinare la pericolosità del materiale.
30. Presso l'impianto deve essere sempre presente un contenitore/cassone da adibire al deposito temporaneo dei rifiuti originati dall'attività e posizionato come da planimetria allegata al presente atto.
31. Per i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lettera bb) della parte quarta del D.lgs. 152/06, in materia di deposito temporaneo di rifiuti.
32. Relativamente alla Sorveglianza Radiometrica, la ditta dovrà rispettare quanto previsto nella Procedura per il controllo radiometrico assunta al prot. n.118995 del 29/07/2021.

## ALLEGATO RUMORE

Ditta SOCFER S.r.l., con sede legale e impianto in Via Vanoni n. 6, 41043 Formigine (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

## PARTE DESCRITTIVA

La ditta Socfer srl, presso l'insediamento di via Vanoni n.6 in Comune di Formigine (MO) svolge attività di messa in riserva, selezione, cernita, disassemblaggio e accorpamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi.

Così come è descritto nella documentazione di valutazione di impatto acustico presentata ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da:
  - transito dei mezzi pesanti in ingresso ed in uscita dallo stabilimento;
  - movimentazione con ragno dei rifiuti effettuata nel piazzale;
  - scarico mezzi mediante ribaltabile;
  - lavorazioni interne (trascutibili per la diffusione del rumore in ambiente esterno);
  - caricamento e successiva riduzione volumetrica dei rifiuti di carta/cartone e plastica all'interno di un cassone compattatore posizionato in area esterna.
- le sorgenti di rumore sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 -22:00);
- lo stabilimento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali" con valore limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA;
- i ricettori sensibili più prossimi all'impianto sono individuati in:
  - ricettore R1 in aderenza al confine aziendale Nord, costituito da un'abitazione a due piani;
  - ricettore R2 posto a circa 90 mt a Sud del confine aziendale, costituito da un'abitazione a tre piani;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto del valore limite di immissione assoluto e del valore limite di immissione di differenziale per i ricettori considerati.

## ISTRUTTORIA E PARERI

Rispetto alla situazione autorizzata con DET-AMB-2022-695 del 15/02/2022, con l'istanza di modifica presentata in data 06/02/2025 (prot. n. 23162) la Ditta ha chiesto di spostare il cassone compattatore, prima ubicato nel locale officina, posizionandolo in area esterna al posto di un contenitore di rifiuti della medesima tipologia, a ridosso della parete del locale stesso, in direzione delle abitazioni confinanti, dichiarando un utilizzo sporadico e limitato, durante la giornata, al solo scopo di comprimere i rifiuti per ottimizzare i trasporti.

Il competente Distretto Area Centro di ARPAE (Modena) ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito alla compatibilità dell'insediamento produttivo dal punto di vista acustico (Rif. prot. n.134183 del 24/07/2025).

Non si rilevano motivi ostativi alla modifica del titolo ambientale in materia di impatto acustico.

## PRESCRIZIONI DISPOSIZIONI

La Ditta Socfer Srl, con sede legale ed operativa in Via Vanoni n. 6, 41043 Formigine (MO) è autorizzata all'esercizio delle attività rumorose, fatti salvi i diritti di terzi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in Comune di Formigine (MO) – foglio n.41, mappali nn.51, 103, 170, 169parte, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Socfer Srl, secondo la configurazione descritta nella valutazione

previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/95.

2. In fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici rumorosi, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario.
3. Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale, della configurazione, dei tempi di funzionamento (diurno-notturno) o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.
4. L'utilizzo del cassone compattatore deve essere limitato alla sola fascia lavorativa pomeridiana (15-18), dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato e della domenica. Qualora pervengano esposti per disturbo acustico da parte di residenze o insediamenti limitrofi per il funzionamento del compattatore, dovrà essere rivalutata la sua collocazione.

## ALLEGATO ARIA

Ditta SOCFER S.r.l., con sede legale e impianto in Via Vanoni n. 6 nel Comune di Formigine

### REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

## PARTE DESCRITTIVA

La Ditta SOCFER S.r.l., con sede legale e impianto in Via Vanoni n. 6 nel Comune di Formigine (di seguito: Ditta), ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. n.23162 in data 06/02/2025, per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2022-695 del 15/02/2022, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06.

L'attività di recupero rifiuti autorizzata non produceva emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 pertanto la Determinazione n. DET-AMB-2022-695 del 15/02/2022 non comprendeva il titolo abilitativo relativo alle emissioni in atmosfera.

Tra le modifiche richieste, vi è l'introduzione di una nuova sorgente di emissioni diffuse costituita dall'attività di ossitaggio dei rifiuti e dall'attività saltuaria di saldatura in caso di piccole manutenzioni straordinarie.

L'operazione di ossitaggio sarà effettuata tramite cannello, con utilizzo di propano e ossigeno, esclusivamente in esterno, nello specifico nell'area 2 "conferimento ed eventuale lavorazione (gruppi A, B)" e sarà svolta in modo discontinuo e saltuario. Si prevede di effettuare il taglio di pezzi metallici di grandi dimensioni, indicativamente di 4 m, al fine di ottenere pezzature più ridotte, di circa 2 m, e facilitare l'operazione di stoccaggio e carico verso terzi, o per separare metalli altrimenti non separabili manualmente.

La Ditta ha dichiarato che il tempo di utilizzo sarà ridotto: nelle condizioni di massimo esercizio la Ditta stima un utilizzo al massimo pari ad 1 ora/giorno e a 25 ore/anno.

Per massimizzare la captazione dei fumi emessi durante l'ossitaggio, si prevede di utilizzare un sistema di aspirazione e filtrazione carrellato dotato di braccio snodato autoportante e di cappetta aspirante che permetterà di posizionare il punto di aspirazione il più possibile vicino al punto di taglio, a tutela della salute degli operatori.

La Ditta ha inoltre l'esigenza di effettuare piccole e saltuarie operazioni di saldatura che dovessero rendersi necessarie nell'ambito di interventi di manutenzione interna adottando le medesime modalità previste per l'attività di taglio: trattandosi di un'operazione del tutto saltuaria ed effettuata solo all'occorrenza per periodi di tempo limitati, circa un decimo di quelli previsti per il taglio, si prevede di svolgerla sempre in esterno nell'area 2 "conferimento ed eventuale lavorazione (gruppi A, B)" e con l'ausilio del medesimo filtro carrellato previsto per l'attività di taglio.

Come l'ossitaggio, la saldatura verrà effettuata con ossigeno e propano, e complessivamente si prevede un utilizzo di circa 516 mc di ossigeno e 180 kg di propano in un anno; questi quantitativi sono prevalentemente destinati al taglio mentre per la saldatura si prevede un utilizzo di circa un decimo.

## ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione in merito alle emissioni in atmosfera trasmessa con l'istanza presentata in data 06/02/2025 (prot. n. 23162) per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2022-695 del 15/02/2022 per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 e le relative integrazioni pervenute ad Arpaem SAC di Modena in data 23/05/2025 (prot. n. 95381);

DATO ATTO CHE la Conferenza dei servizi si è riunita in data 09/04/2025 e 23/07/2025;

VISTO il contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n. 134183 del 24/07/2025;

VISTI i pareri espressi all'interno della Conferenza dei Servizi dai quali emerge che, per quanto riguarda l'attività di ossitaggio, trattandosi di un'attività saltuaria, il Servizio Territoriale di Arpae ritiene ammissibile la proposta della Ditta di utilizzare il sistema di aspirazione e filtrazione carrellato, nel rispetto di specifiche prescrizioni, riportate nella parte dispositiva.

## **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

Le emissioni delle attività di Taglio con cannello devono essere gestite nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. Deve essere eseguita la periodica manutenzione richiesta dal libretto tecnico con particolare attenzione alla perdita di efficienza di aspirazione (allarme filtro intasato) al fine di garantire la corretta funzionalità dello stesso.
2. La ditta deve provvedere alla conservazione e la messa a disposizione delle fatture di acquisto dei gas tecnici utilizzati (ossigeno e propano) a controprova del dichiarato scarso utilizzo.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**